



COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 257 DEL 13/11/2024

OGGETTO:

PROCEDIMENTO PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE PROPOSTO DA ILIAD ITALIA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno **duemilaventiquattro** addì **tredici** del mese di **novembre** alle ore **12:00** nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
2.	GENTILE Riccardo	Vice Sindaco	X	
3.	FRANCO Anna	Assessore	X	
4.	PICCOLO Luigi	Assessore	X	
5.	PRESTA Lucianella	Assessore		X
6.	TAURIELLO Francesco	Assessore	X	

Assiste alla Seduta il Vice Segretario Comunale: Dott. GUARDABASCIO Gianluca.
Il Sindaco Dott. CASTELLO Antonio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su proposta del Sindaco, Dott. Antonio Castello,

Premesso che:

- in data 07.02.2024, Iliad presentava al Comune di Pianezza (TO) l'istanza di autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. 259/03, relativa all'installazione della Stazione Radio Base in via Leopardi n. 15 Codice pratica SUAP n. 13970161009-07022024-1232 prot. 2752 del 07.02.2024 – rif. pratica edilizia n. 6772;
- in data 19.03.2024 il Comune di Pianezza rilasciava il provvedimento n. 07/24 con cui autorizzava Iliad, ai sensi del D. lgs. n. 207/2021 e del vigente regolamento comunale impianto per la telefonia mobile e telecomunicazioni approvato con deliberazione C.C. n. 21/2007, alla realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni in Via Leopardi 15;
- in data 15.07.2024 Iliad trasmetteva al Comune di Pianezza la Comunicazione di inizio dei lavori con decorrenza dal 22.07.2024;
- in data 08.08.2024 il Comune di Pianezza trasmetteva ad Iliad una nota (prot. n. 17547/2024) con cui veniva intimato a Iliad di sospendere i lavori di realizzazione della SRB danso atto che l'Amministrazione comunale, valutata l'attuale situazione di scarsa chiarezza in merito agli effetti dell'inquinamento elettromagnetico sulla salute pubblica, non disponendo al momento di dati certi ed incontrovertibili per poter valutare criticamente l'effettivo rischio derivante da esposizioni elettromagnetiche conseguenti all'attivazione della c.d. tecnologia "5G", riteneva opportuno differire l'intervento di cui trattasi sino a quando non saranno accertati gli effettivi valori di rischio. Inoltre, Iliad veniva informata del fatto che l'Amministrazione aveva inoltre avviato i lavori di modifica del Regolamento comunale degli impianti per la telefonia 5G mobile e telecomunicazioni.

Di conseguenza, nelle more di tale modifica e per i motivi sopra esposti, il Sindaco intimava a Iliad di sospendere i lavori in Via Leopardi.

In data 08.08.2024, Iliad trasmetteva al Comune di Pianezza una nota con cui richiedeva l'immediato annullamento e il ritiro della sospensione dei lavori.

Preso atto che:

- in data 30/10/2024 (prot. 24212/2024) Iliad Italia S.p.A. notificava al Comune di Pianezza ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte chiedendo:
 - a) **in via incidentale e cautelare** di adottare idonee misure cautelari ai sensi dell'art. 55 CPA;
 - b) **in via principale** di dichiarare la nullità dell'ordine di sospensione dei lavori del Sindaco (prot. 17547 dell'08.08.2024) e per quanto possa occorrere della deliberazione del CC n. 38/2024;
 - c) **in via subordinata** di annullare:
 - l'ordine di sospensione dei lavori del Sindaco (prot. 17547 dell'08.08.2024) e per quanto possa occorrere della deliberazione del CC n. 38/2024;
 - ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale anche al momento non conosciuto.

Ritenuto di resistere in giudizio avverso tale ricorso, e di individuare, ai fini dell'incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio dell'Ente a sostegno della legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione comunale, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli Avv.ti Alberto Cerutti e Paolo Scaparone, con studio legale in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14, professionisti esperti in diritto amministrativo e noti avendo già assistito il Comune in altri contenziosi.

Preso atto della disponibilità manifestata dagli Avv.ti Alberto Cerutti e Paolo Scaparone con la nota prot. n. 24912 del 13/11/2024 e ritenuto di demandare a successivi provvedimenti del Segretario Generale e del Responsabile del Settore Servizi alla Persona, secondo le rispettive competenze, la formalizzazione dell'incarico e il relativo impegno di spesa, assegnando all'uopo un budget complessivo presunto pari ad € 7.294,14 oneri inclusi.

Dato atto che la costituzione in giudizio è demandata alla competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. B 2) dello Statuto comunale e che l'incarico di difesa

legale non rientra nelle limitazioni, procedure e vincoli previsti dall'art. 3 commi 55 e seguenti, della legge 244/2007.

Tutto ciò premesso

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e riportati in allegato alla presente.

Si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di autorizzare, per le motivazioni meglio specificate in narrativa ed al fine di tutelare gli interessi dell'ente, il Sindaco a costituirsi nel giudizio, promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte da Iliad Italia S.p.A., con ricorso in data 30/10/2024 (prot. 24212/2024) con il quale la ricorrente chiede:
 - a) in via incidentale e cautelare di adottare idonee misure cautelari ai sensi dell'art. 55 CPA;
 - b) in via principale di dichiarare la nullità dell'ordine di sospensione dei lavori del Sindaco (prot. 17547 dell'08.08.2024) e per quanto possa occorrere della deliberazione del CC n. 38/2024;
 - c) in via subordinata di annullare:
 - l'ordine di sospensione dei lavori del Sindaco (prot. 17547 dell'08.08.2024) e per quanto possa occorrere della deliberazione del CC n. 38/2024;
 - ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale anche al momento non conosciuto.
3. Di conferire puntuale mandato a rappresentare e difendere questo Comune in ogni stato e grado del suddetto giudizio innanzi al T.A.R. per il Piemonte, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli Avv.ti Alberto Cerutti e Paolo Scaparone, entrambi del Foro di Torino, eleggendo domicilio presso lo studio di questi ultimi sito in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14.
4. Di demandare al Segretario Generale e al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, secondo le rispettive competenze, la formalizzazione dell'affidamento dell'incarico per la tutela e assistenza legale nel giudizio in oggetto, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli Avv.ti Alberto Cerutti e Paolo Scaparone, entrambi del Foro di Torino, con studio legale sito in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14, assegnando all'uopo un budget complessivo presunto pari ad € 7.294,14 oneri inclusi.
5. Di dare atto che la spesa come sopra quantificata trova parziale copertura finanziaria ai fondi di cui al codice 01|02|1|103 – cap. 124 del bilancio per l'esercizio 2024/2026, esercizio 2024, precisando che sarà opportunamente integrata a seguito di apposita varazione di bilancio.
6. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 15/07/2015.

Acquisito in data 13/11/2024 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore servizi alla persona ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Acquisito in data 13/11/2024 il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n°	Votanti n°	Voti Favorevoli n°	Voti Contrari n°	Astenuti n°
5	5	5	0	0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “PROCEDIMENTO PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE PROPOSTO DA ILIAD ITALIA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO”, come sopra trascritta.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione (n° 257 del 13/11/2024) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Dott. CASTELLO Antonio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GUARDABASCIO Gianluca